xi legislatura — seconda commissione — seduta del 9 dicembre 1993

COMMISSIONE II GIUSTIZIA

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

			PAG.			
1	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):					
	Senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (Approvata dal Senato) (3034)					
	Gargani Giuseppe, Presidente	•	553			
	Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 549, 550, 551	,	553			
	Binetti Vincenzo, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 548	١,	550			
	Paganelli Ettore (gruppo DC)		550			
	Polizio Francesco (gruppo DC), Relatore		548			
	Senese Salvatore (gruppo PDS)	,	549			

La seduta comincia alle 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (Approvata dal Senato) (3034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 3 agosto 1993.

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre scorso era stata aperta la discussione sulle linee generali e che nella seduta del 30 novembre il relatore aveva chiesto alla presidenza di sollecitare i pareri delle Commissioni compententi.

Ricordo altresì che nella seduta del 1º dicembre scorso la Commissione aveva deliberato la costituzione di un Comitato ristretto che avrebbe dovuto procedere alle audizioni informali di organismi compententi nel settore dell'arbitrato, una delle quali era fissata per domani 10 dicembre. Tale audizione è stata cancellata dal calendario dei lavori in quanto le questioni che avrebbero dovuto rappresentarne l'oggetto sono apparse mature ai fini del prosieguo dell'iter del provvedimento.

Proseguiamo pertanto nella discussione sulle linee generali.

FRANCESCO POLIZIO, Relatore. Nel corso del dibattito è emerso l'orienta-

mento alla presentazione di alcuni emendamenti, peraltro postulati anche dal parere espresso dalla I Commissione. Nel momento in cui verranno formalizzati tali emendamenti, potremo senz'altro procedere all'esame degli stessi ed alla approvazione della proposta di legge.

SALVATORE SENESE. È mía intenzione entrare in medias res già nel corso della discussione sulle linee generali in modo da semplificare l'iter del provvedimento per la fase relativa all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti. Pertanto, sulla base delle opinioni dei rappresentanti dell'associazione dell'arbitrato internazionale, anticipo sin d'ora alcuni modesti aggiustamenti al testo.

All'articolo 12 è previsto, per il caso di mancata comparizione dei testimoni, che gli arbitri richiedano al presidente del tribunale l'accompagnamento innanzi ad essi del testimone che non si presenta. Tale norma suscita un duplice ordine di perplessità. Il primo è che, dinanzi ad una giurisdizione privata, si possa in qualche modo far ricorso al braccio secolare, cioè coinvolgere la struttura pubblica giudiziaria. Il secondo è più pregnante: il testimone che non compare dinanzi agli arbitri sostanzialmente non vuole collaborare. Ed allora, quando se ne dispone l'accompagnamento, tale testimone si presenterà per dire che l'averlo scomodato rappresenta una ragione in più per non rispondere alle domande che gli vengono poste. In questo caso, non scatterebbero le sanzioni normalmente previste per il testimone falso o reticente o che si rifiuta di

rispondere. Tale previsione, pertanto, finirebbe per essere una inutile complicazione.

Per questi motivi, propongo di sopprimere i primi due commi dell'articolo e di modificare il terzo prevedendo, per facilitare - e non dimentichiamo che l'intera normativa è volta a favorire la conclusione degli arbitrati - il rito arbitrale, che gli arbitri possano rivolgere al teste domande scritte e che questi possa a sua volta rispondere per iscritto. Si tratta, per altro, di una possibilità già contemplata dal comma 3 e che potrebbe assumere aspetti di generalità.

In sintesi, soppressi i primi due commi, resterebbe soltanto il terzo formulato approssimativamente nel seguente modo: « Gli arbitri possono deliberare di assumere il testimone con il suo consenso nella sua abitazione o nel suo ufficio ovvero possono deliberare di assumerne la deposizione chiedendogli di fornire risposte per iscritto ».

FRANCESCO POLIZIO, Relatore. Sarebbe opportuno anche indicare un termine entro cui debbono essere fornite tali risposte scritte.

SALVATORE SENESE. Senz'altro: si potrebbe integrare la formulazione prevedendo che le risposte debbano essere fornite entro il termine deciso dagli stessi arbitri.

Aggiungo che su tale proposta emendativa concordano anche i membri dell'Associazione italiana arbitri i quali si rendono conto che quella di cui all'attuale articolo 12 è una disposizione che darebbe luogo soltanto ad inconvenienti, senza riuscire a risolvere i problemi per i quali è stata pensata.

All'articolo 16 è previsto che il lodo sia deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica. Si tratta di un'innovazione molto opportuna per l'arbitrato internazionale, ma l'articolo 16 riguarda quello nazionale per il quale la previsione della conferenza viedeotelefonica urta contro la tradizione. Sarebbe pertanto opportuno prevedere la soppressione di tale inciso in questo contesto per riferirlo alle norme che riguardano specificamente l'arbitrato internazionale.

VINCENZO BINETTI. Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per l'arbitrato internazionale sarebbe, quindi, consentita tale possibilità.

SALVATORE SENESE. È così.

All'articolo 22, in tema di impugnazione del lodo, è previsto che la Corte d'appello, quando la accoglie, debba dichiarare con sentenza la nullità del lodo stesso. Salva la volontà contraria di tutte le parti, è previsto anche che si pronunci sul merito se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero la rimetta con ordinanza all'istruttore se per la decisione nel merito è necessaria una nuova istruzione. Tale norma, opportuna per l'arbitrato nazionale, dovrebbe essere modificata per quello internazionale. Bisogna infatti considerare l'ipotesi di parti dell'arbitrato internazionale - ossia, soggetti sottoposti a ordinamenti diversi – le quali non accettano che la causa sia decisa nel merito da un giudice straniero, la cui competenza verrebbe in gioco, magari, soltanto perché l'affare si è concluso in quel territorio e lì è stata stabilita la sede dell'arbitrato.

Ferma rimanendo, quindi, tale previsione per l'arbitrato nazionale, ripeto che a mio avviso bisognerebbe escluderla per quello internazionale. A tal fine, proporrei di aggiungere una specificazione all'articolo 24 del testo al nostro esame, nel comma concernente l'articolo 838 del codice di procedura civile, che risulterebbe, pertanto, del seguente tenore: « All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo dell'articolo comma. 830, comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto ».

Ritengo che, accedendo alle proposte che ho illustrato, il testo potrebbe rispondere non soltanto ad esigenze di razionalità, già in larga misura condivise, ma anche ai voti dell'Associazione arbitrato internazionale.

XI LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

GIANFRANCO ANEDDA. Signor presidente, desidero osservare che nel corso della precedente riunione avevamo deciso di ascoltare i rappresentanti dell'Associazione arbitri, per conoscere le loro opinioni sul testo al nostro esame. L'onorevole Senese ha in parte anticipato tali considerazioni, ma credo sarebbe opportuno farle esprimere agli arbitri stessi: in relazione ad esse, poi, dovrebbero essere valutati gli emendamenti ed eventuali altre osservazioni.

Mi limito, quindi, per il momento, ad anticipare una questione, avvertendo che dovrò in seguito sollevarne altre. All'articolo 2, con riferimento alla modifica dell'articolo 807 del codice di procedura civile, si stabilisce che si intende rispettata la forma scritta anche quando la volontà delle parti sia espressa per telegrafo o telescrivente. Ebbene, credo che dovremmo trovare un modo per garantire l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti nascerebbe il problema di stabilire chi abbia spedito un telegramma non collazionato. Si potrebbe sempre sostenere, infatti, che un telegramma anche non collazionato costituisce prova dell'arbitrato o del diniego dell'arbitrato stesso. Sarebbe quindi opportuna, a mio avviso, una formulazione che assicuri questa garanzia. Personalmente, sono favorevole agli arbitrati ma, trattandosi di materia delicata, ritengo sia necessaria la massima cautela.

Con riferimento all'articolo 12, pur condividendo le modifiche preannunciate dal collega Senese, ritengo opportuno recuperare la prima parte del proposto articolo 819-ter, vale a dire la frase: « Se il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presenta »; ciò allo scopo di far sì che gli arbitri possano comunque chiamare un testimone a deporre.

È vero che, ove questi non si presenti, non è possibile fare ricorso ad un procedimento coattivo, ma mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Senese darebbe vita ad una disposizione che lascerebbe intendere o potrebbe essere interpretata nel senso che gli arbitri non possono mai chiamare alcuna persona per una deposizione di fronte a loro. Ciò francamente mi sembra eccessivo. Il problema può essere ovviato, per l'appunto, recuperando il primo periodo dell'articolo 819-ter da anteporre al preannunciato emendamento Senese.

SALVATORE SENESE. La preoccupazione del collega Anedda è da me condivisa, ma ciò non toglie che il mio emendamento esclude in maniera chiarissima la possibilità che gli arbitri non possano chiamare testimoni. Esso infatti stabilisce che « gli arbitri possono deliberare », e ciò significa che, se non deliberano nulla, la loro facoltà di chiamare il testimone resta comunque integra.

Inoltre, la volontà di subordinare solo alla mancata comparizione del teste le due ipotesi da me previste – cioè recarsi al domicilio del teste stesso o rivolgergli quesiti per iscritto – rischia di appesantire il procedimento. Infatti, esistono casi in cui la valutazione della personalità del teste, delle sue attività è tale da consigliare subito di scegliere questa strada.

In ogni caso, non avrei nulla in contrario, allo scopo precipuo di dissipare ogni dubbio, a correggere il mio emendamento scrivendo che gli arbitri possono convocare presso di sé il teste « ovvero possono deliberare ». In questo modo, a mio avviso, si risolverebbe il problema in radice. Non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo fondamentale della normativa in esame è proprio quello di conferire il massimo della scioltezza di forme al collegio arbitrale e di consentire la scelta dello strumento più opportuno in relazione alle particolarità della fattispecie. Gli arbitri valuteranno di volta in volta: se il teste è un imprenditore molto occupato che viaggia sempre e che difficilmente potrà presentarsi, decideranno sin dall'inizio di rivolgersi a lui per iscritto o di recarsi nel suo ufficio. Le varie previsioni debbono quindi essere poste su un piano di assoluta equiordinazione, lasciando alla saggezza degli arbitri di scegliere quale via percorrere.

XI LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

GIANFRANCO ANEDDA. A me pare che, se accogliessimo l'ultimo suggerimento del collega Senese, stravolgeremmo completamente il sistema processuale arbitrale. Adesso che in via di prassi - non vi sono infatti norme scritte - la convocazione dei testimoni è affidata all'iniziativa delle parti, gli arbitri si limitano a dichiarare ammissibile la prova testimoniale, così come è dedotta, analogamente a quanto avviene nel procedimento civile. Se, come dicevo, accogliessimo il suggerimento del collega Senese, attribuiremmo agli arbitri il potere diretto di convocare il testimone. Ciò mi sembra non ammissibile perché non si può pensare che il collegio arbitrale, di per sé stesso, convochi chiunque, salvo che non intendiamo stravolgere i principi dell'ordinamento processuale civilistico che ancora dominano il procedimento arbitrale.

Occorre, quindi, trovare una formula che, lasciando intatta l'iniziativa delle parti – e così deve essere – stabilisca che la prova testimoniale di fronte al collegio arbitrale si svolge o con l'audizione diretta del testimone oppure, nei casi già richiamati, nelle altre forme previste dall'emendamento Senese. Altrimenti, a mio modestissimo parere, si opererebbe un vero e proprio stravolgimento di un principio fondamentale dell'ordinamento che lascia alla disponibilità delle parti l'andamento della prova civile.

ETTORE PAGANELLI. Desidererei sapere se l'emendamento proposto dal collega Senese introduce modifiche sostanziali alle disposizioni attualmente vigenti.

VINCENZO BINETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La novità è che anche il testimone che non risiede fuori dalla circoscrizione ha la possibilità di far pervenire agli arbitri una risposta scritta.

Se, con riferimento ai testimoni, sostituissimo il verbo « convocare » con l'altro « assumere », sarebbe superata la preoccupazione del collega Anedda. Devo dire, comunque, che l'ultima proposta dell'onorevole Senese mi sembra di buon senso, frutto di una proficua mediazione, considerato che, in definitiva, mantiene chiara ed esplicita la duplice possibilità o dell'assunzione diretta del teste o della risposta scritta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione, in data 7 dicembre, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « al secondo periodo del secondo capoverso dell'articolo 6 si sottolinea l'opportunità di sopprimere il riferimento al risarcimento del danno ovvero di specificare analiticamente le ipotesi che danno luogo al medesimo risarcimento del danno ».

Avverto altresì che, in pari data, la III Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge in discussione.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Provvedimento di accoglimento).

- 1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

(È approvato).

xi legislatura - seconda commissione - seduta del 9 dicembre 1993

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Forma del compromesso).

- 1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
- « La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente ».

GIANFRANCO ANEDDA. Voterò contro l'articolo 2 perché, considerato che esso si limita ad affermare che la forma scritta si intende rispettata se espressa per telegrafo, sarebbe stato opportuno chiarire con un emendamento – che non ho fatto a tempo a formalizzare – l'autenticità della provenienza del telegramma. Sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo, tale garanzia non esiste giacché non si fa neppure riferimento ad un telegramma collazionato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 3 al 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Clausola compromissoria).

- 1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- * ART. 808. (Clausola compromissoria). Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria ».

(È approvato).

ART. 4.

(Numero e modo di nomina degli arbitri).

- 1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- « In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 ».

(È approvato).

ART. 5.

(Nomina degli arbitri).

- 1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- « In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso,

XI LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile ».

(È approvato).

ART. 6.

(Accettazione e obblighi degli arbitri).

- 1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- « ART. 813. (Accettazione e obblighi degli arbitri). L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove

accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione ».

(È approvato).

ART. 7.

(Ricusazione degli arbitri).

- Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- « La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Svolgimento del procedimento).

- 1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- « ART. 816. (Svolgimento del procedimento). Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. xi legislatura - seconda commissione - seduta del 9 dicembre 1993

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819 ».

GIANFRANCO ANEDDA. Sono contrario al comma 1 dell'articolo 8 e desidero illustrarne le ragioni. La modifica dell'articolo 816, così come proposta, stabilisce che le parti « determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica: altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione ». Ciò significa che, se le parti hanno omesso di determinare la sede dell'arbitrato, questa può - con tutte le conseguenze che ne derivano essere fissata in qualunque punto del territorio della Repubblica, considerato che la disponibilità della sede è rimessa al collegio arbitrale o, più esattamente, alla maggioranza del collegio o, ancor più esattamente, al presidente del collegio arbitrale che forma la maggioranza. Tale conseguenza mi pare eccessiva, perché non si può lasciare ai giudici il potere di determinare la sede in cui l'arbitrato si svolge, dal momento che ciò implica una serie di conseguenze, anche in tema di impugnazioni, che attengono al diritto personale delle parti ed alla disponibilità di queste ultime e non dei giudici.

PRESIDENTE. Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 10 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO